

sara vita

SaraContoExtra

Contratto di Assicurazione a Vita Intera con Capitale Rivalutabile
a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi
(tariffa 101)

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Scheda Sintetica
- b) Nota Informativa
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive dei Regolamenti delle Gestioni Separate
- d) Glossario
- e) Privacy
- f) Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Modello V370 edizione 12/10

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. Informazioni generali

1.a Impresa di assicurazione

L'Impresa che offre l'assicurazione è denominata Sara Vita spa (di seguito Impresa).

Il gruppo di appartenenza è il Gruppo SARA.

L'Impresa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico SARA Assicurazioni spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

1.b Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

La situazione patrimoniale dell'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, è la seguente:

- ammontare del patrimonio netto: 43,2 milioni di euro
di cui:
 - capitale sociale: 26 milioni di euro
 - totale delle riserve patrimoniali: 17,2 milioni di euro.

L'indice di solvibilità dell'Impresa relativo alla gestione vita della stessa - intendendo con esso il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - è pari a 1,6227.

1.c Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato **SaraContoExtra** (tariffa 101).

1.d Tipologia del contratto

La prestazione assicurata dal presente contratto è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi.

1.e Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano trascorsi interamente 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

1.f Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico da corrispondere alla data di perfezionamento del contratto.

Dal giorno successivo la data di perfezionamento del contratto il Contraente ha facoltà di richiedere di effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi.

L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno il versamento.

L'importo minimo del premio unico è pari ad € 2.500, mentre l'importo minimo del versamento aggiuntivo è pari ad € 1.000.

2. Caratteristiche del contratto

SaraContoExtra - contratto di Assicurazione a Vita Intera con Capitale Rivalutabile a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi (tariffa 101) - permette al Contraente di investire, senza alcuna spesa di emissione né caricamento, il proprio risparmio al fine di costituire nel tempo un capitale assicurato rivalutato,

per il quale viene garantito un rendimento minimo e il consolidamento annuale della prestazione.

Il Contraente ha la possibilità di richiedere all'Impresa di effettuare, nel corso della durata del contratto, dei versamenti aggiuntivi liberi per importo e frequenza.

Non prevedendo spesa di emissione o caricamento - né sul premio unico né sugli eventuali versamenti aggiuntivi - a fronte di ciascun versamento il capitale investito risulta essere pari al versamento stesso e concorre alla formazione del capitale assicurato rivalutato, che viene corrisposto:

- in modo certo in caso di decesso dell'Assicurato
- a seguito della richiesta di liquidazione per riscatto da parte del Contraente, in qualsiasi momento, trascorsi 6 mesi dalla data di perfezionamento del contratto.

Si rinvia, per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, al Progetto esemplificativo dello sviluppo della prestazione e del valore di riscatto, contenuti nella sezione E della Nota Informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazione assicurativa e garanzia offerta

Il contratto prevede la seguente tipologia di prestazione:

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

A seguito del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore, l'Impresa riconosce ai Beneficiari designati la liquidazione di un importo pari al capitale assicurato quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del contratto - data di ricorrenza annuale - immediatamente precedente la data del decesso, a cui vengono sommati i versamenti aggiuntivi eventualmente corrisposti nel periodo che va dalla data di ricorrenza annuale immediatamente precedente la data del decesso alla data del decesso e sottratte le liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate dall'Impresa nello stesso intervallo temporale.

Viene riconosciuta al contratto una misura annua di rivalutazione minima garantita con le seguenti caratteristiche:

- alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo è pari al 2%
- per i primi 10 anni di durata del contratto viene mantenuta fissa al 2%
- trascorsi i 10 anni l'Impresa può decidere di applicare una diversa misura, previa comunicazione scritta al Contraente
- ogni 5 anni, trascorsi i primi 10, l'Impresa ha la facoltà di modificare la misura sempre previa comunicazione scritta al Contraente.

La misura annua di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente, per cui ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante dalle precedenti rivalutazioni.

In ogni caso una volta dichiarata al Contraente, ad ogni ricorrenza annuale, la quota parte della misura annua di rivalutazione - funzione del tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata - che eccede la misura annua di rivalutazione minima garantita, viene riconosciuta al contratto e acquisita in via definitiva.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi).

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso la copertura assicurativa e i meccanismi di rivalutazione della prestazione sono regolati dagli Artt. 5, 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa, alla sezione C.

SCHEMA SINTETICA

Per il presente contratto i soli costi prelevati sul rendimento della Gestione Separata riducono l'ammontare della prestazione, non sono infatti previsti costi da applicare ai premi versati - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi.

Si riporta di seguito l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) - elaborato in base ai criteri stabiliti dall'ISVAP - che fornisce un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto. L'indicatore sintetico indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Tale indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati ed è stato inoltre elaborato non tenendo conto di alcuna ipotesi di corresponsione, nel corso degli anni di validità del contratto, di eventuali versamenti aggiuntivi.

Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale, unica prestazione offerta dal contratto.

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Ipotesi adottate:

- premio unico: €15.000
- sesso dell'Assicurato: ininfluenza
- età dell'Assicurato: ininfluenza
- tasso di rendimento degli attivi: 4%

	Anni trascorsi dalla data di decorrenza	Costo percentuale medio annuo ^(*)
Gestione Separata FONDO PIÙ e FONDO SOCI	5	1,38 %
	10	1,29 %
	15	1,26 %
	20	1,24 %
	25	1,24 %

(*) la struttura dei costi della tariffa è tale da rendere il CPMA ininfluenza al variare delle durate richieste da ISVAP, pari a 15, 20 e 25 anni.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento delle Gestioni Separate

In questa sezione sono rappresentati i tassi di rendimento realizzati dalle Gestioni Separate FONDO PIÙ e FONDO SOCI negli ultimi 5 anni ed i corrispondenti tassi di rendimento minimo riconosciuti al contratto - misure annue di rivalutazione.

I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Gestione Separata FONDO PIÙ				
Anno	Tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione	Tasso di rendimento medio annuo minimo riconosciuto al contratto	Tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato	Tasso di Inflazione
2005	5,03 %	3,83 %	3,16 %	1,70 %
2006	4,94 %	3,74 %	3,86 %	2,00 %
2007	4,62 %	3,52 %	4,41 %	1,71 %
2008	4,32 %	3,12 %	4,46 %	3,23 %
2009	4,33 %	3,13 %	3,54 %	0,75 %
Gestione Separata FONDO SOCI				
2005	5,47 %	4,27 %	3,16 %	1,70 %
2006	5,73 %	4,53 %	3,86 %	2,00 %
2007	5,01 %	3,81 %	4,41 %	1,71 %
2008	4,26 %	3,06 %	4,46 %	3,23 %
2009	4,58 %	3,38 %	3,54 %	0,75 %

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto.

Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

**Sara Vita spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Scheda Sintetica.**

il Direttore Generale
Alessandro Santoliquido



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Sara Vita spa - Società per azioni (di seguito Impresa) fa parte del Gruppo SARA - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico SARA Assicurazioni spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
- b) la sede legale e la direzione generale dell'Impresa è in Italia, Roma, Via Po 20 - 00198
- c) i riferimenti sono: tel. 06.84.751 - sito internet: www.saravita.it ed e-mail: saravita@sara.it e info@sara.it
- d) l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

B) INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA E SULLA GARANZIA OFFERTA

2. Prestazione assicurativa e garanzia offerta

DURATA

Il presente contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

L'Impresa garantisce ai Beneficiari designati - a seguito del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - la liquidazione di un importo pari al capitale assicurato come di seguito illustrato.

Il contratto non prevede eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura del rischio.

Il capitale assicurato liquidato a seguito del decesso dell'Assicurato risulta essere il risultato della somma dei seguenti importi:

- somma di ogni singolo versamento effettuato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - diminuita degli importi eventualmente già liquidati nel corso di ciascun anno assicurativo a seguito di riscatti parziali e rivalutata ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto - data di ricorrenza annuale - fino alla data di ricorrenza annuale immediatamente precedente la data del decesso - nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione
- somma dei versamenti aggiuntivi eventualmente corrisposti nel periodo che va dalla data di ricorrenza annuale immediatamente precedente la data del decesso alla data del decesso, a cui si sottrae la somma delle liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate nel medesimo periodo temporale.

Si rimanda all'Art.5 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio sulla modalità di costituzione della prestazione.

I rendimenti finanziari realizzati dalla Gestione Separata annualmente riconosciuti al contratto a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato - nella misura e secondo le modalità descritte nella Clausola di Rivalutazione - si consolidano annualmente in via definitiva.

Di conseguenza il capitale assicurato rivalutato risulta essere comprensivo di tutte le precedenti rivalutazioni e alle ricorrenze successive - in occasione delle ulteriori rivalutazioni - non può mai risultare inferiore al capitale rivalutato dell'anno precedente, tranne nel caso in cui nel corso di contratto siano state effettuate delle liquidazioni a seguito di richiesta di riscatto parziale.

In generale il contratto prevede il riconoscimento di una misura annua di rivalutazione minima garantita - annualmente consolidata al contratto - che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, risulta essere pari al 2% e che viene mantenuta costante per i primi 10 anni di durata contrattuale, a partire dalla data di

decorrenza del contratto.

Prima della scadenza dei 10 anni l'Impresa comunica al Contraente l'eventuale nuova misura annua di rivalutazione minima garantita da applicare al contratto per i successivi 5 anni.

In seguito, con cadenza quinquennale, l'Impresa può decidere di applicare una diversa misura previa comunicazione scritta al Contraente; in mancanza di tale comunicazione si intende confermata la misura annua di rivalutazione minima garantita del periodo precedente.

3. Premi

Il premio viene determinato dal Contraente esclusivamente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione, non rilevando, per la sua determinazione, né alcuna componente demografica né altre caratteristiche prettamente assicurative (età, sesso, stato di salute dell'Assicurato e attività professionali/extra professionali svolte dallo stesso).

A condizione che siano trascorsi interamente 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto il Contraente ha il diritto di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, determinato secondo le modalità descritte al punto 9 della successiva sezione D.

Il contratto non prevede la facoltà di sospensione del pagamento dei premi né le conseguenti facoltà di riduzione e riattivazione del contratto.

Il presente contratto prevede la corresponsione di:

- un premio unico, di importo minimo pari a € 2.500, alla data perfezionamento del contratto
- eventuali versamenti aggiuntivi, di importo minimo pari a € 1.000, fin dal giorno successivo la data di perfezionamento del contratto; l'Impresa, a seguito di ogni richiesta, di riserva il diritto di accettare o meno il versamento.

Il Contraente corrisponde all'Impresa il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi utilizzando una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'Impresa oppure intestato all'Intermediario espressamente in tale qualità
- ordine di bonifico
- altro mezzo di pagamento bancario o postale
- sistema di pagamento elettronico, che abbia quale beneficiario l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.

Non è ammesso in alcun caso il pagamento del premio in contanti.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa è collegata ad una delle Gestioni patrimoniali denominate "FONDO PIÙ" e "FONDO SOCI", separate dalle altre attività dell'Impresa e disciplinate ciascuna da apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ad ogni data di ricorrenza del contratto il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata viene riconosciuto al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato.

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e al netto di eventuale liquidazione di riscatti parziali effettuata nel corso dell'anno assicurativo.

Il meccanismo di rivalutazione annuale del capitale assicurato garantisce il consolidamento delle rivalutazioni annuali, in quanto queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite, per cui, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire; è possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate - nel corso di validità del contratto - delle liquidazioni per riscatto parziale.

La tabella che segue illustra la modalità di calcolo della misura annua di rivalutazione, attribuita e consolidata al

NOTA INFORMATIVA

contratto, al variare del tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata:

Tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata	Misura annua di rivalutazione attribuita al contratto
se maggiore o uguale a 12%	risulta essere il prodotto tra: <ul style="list-style-type: none">● tasso di rendimento medio annuo lordo● aliquota di retrocessione del 90%, fermo restando che al primo anniversario la misura annua di rivalutazione è pari al tasso di rendimento medio annuo lordo al netto del 2,5%
al primo anniversario: se minore di 12% ma maggiore o uguale a 4,5% ai successivi anniversari: se minore di 12% ma maggiore o uguale a 3,2%	risulta essere la differenza tra: <ul style="list-style-type: none">● tasso di rendimento medio annuo lordo● rendimento trattenuto dall'Impresa, pari a 2,5% al primo anniversario e 1,2% ai successivi anniversari
al primo anniversario: se minore di 4,5% ai successivi anniversari: se minore di 3,2%	risulta essere uguale alla misura annua di rivalutazione minima garantita, pari al 2% per i primi 10 anni di durata contrattuale, per poi eventualmente variare con le modalità indicate al precedente punto 2

Per un maggior dettaglio sulle modalità di rivalutazione del capitale assicurato si rinvia in ogni caso all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione e al Regolamento della Gestione Separata, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di sviluppo della prestazione e dei valori di riscatto, riportato nella sezione E, per la descrizione degli effetti del meccanismo di rivalutazione della prestazione.

L'Impresa si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Sul premio versato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - il contratto non prevede alcuna spesa di emissione né alcun caricamento.

5.1.2 Costi per riscatto

I costi da applicare al contratto in caso di richiesta di liquidazione del riscatto sono funzione dell'antidurata del contratto, come definita all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Se tale antidurata risulta essere di almeno 5 anni non viene applicato alcun costo per il riscatto, se non la spesa di liquidazione di cui di seguito.

Se l'antidurata risulta essere inferiore a 5 anni vengono applicate le commissioni di uscita di seguito indicate:

Commissioni in uscita	Antidurata del contratto	Commissioni di uscita
	almeno 6 mesi	3,0 %
	almeno 1 anno	2,5 %
	almeno 3 anni	1,5 %
	almeno 5 anni	nessuna commissione

5.1.3 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Per entrambe le Gestioni Separate la modalità di determinazione del costo - rendimento trattenuto dall'Impresa

NOTA INFORMATIVA

- applicato mediante prelievo sul rendimento della Gestione viene illustrato nella tabella che segue:

Tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata	Rendimento trattenuto dall'Impresa
se maggiore o uguale a 12%	risulta essere pari al 10% del rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata, fermo restando che al primo anniversario il rendimento trattenuto dall'Impresa è pari al 2,5%
al primo anniversario: se minore di 12% ma maggiore o uguale a 4,5% ai successivi anniversari: se minore di 12% ma maggiore o uguale a 3,2%	risulta essere pari a: <ul style="list-style-type: none">● 2,5% al primo anniversario● 1,2% ai successivi anniversari
al primo anniversario: se minore di 4,5% ai successivi anniversari: se minore di 3,2%	risulta essere pari alla differenza tra: <ul style="list-style-type: none">● tasso di rendimento medio annuo lordo● misura annua di rivalutazione minima garantita, pari al 2% per i primi 10 anni di durata contrattuale, per poi eventualmente variare con le modalità indicate al precedente punto 2
se minore di 2%	risulta essere nullo

5.1.4. Spese di liquidazione

A seguito di ogni liquidazione effettuata dall'Impresa si prevede una spesa pari a € 10.

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, risulta essere pari a circa il 22%.

6. Sconti

AVVERTENZA: per il presente contratto possono essere previsti sconti ai costi sopra indicati.

Nel caso in cui il Contraente risulti essere un dipendente attivo o in quiescenza del Gruppo SARA sono previste condizioni di maggior favore che annullano i costi del contratto riportati al precedente punto 5.1.2, mentre, relativamente al precedente punto 5.1.3, l'Impresa trattiene il 5% del rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione, retrocedendo al contratto il 95%, indipendentemente dal risultato finanziario ottenuto, ferma restando la misura annua di rivalutazione minima garantita.

7. Regime fiscale

Le informazioni di seguito fornite sono riferibili alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e in particolare alle norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente Fascicolo Informativo si riferisce.

Imposta sui premi

I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi corrisposti non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni)

- se corrisposte a seguito di riscatto - sia totale che parziale - costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza (se positiva) - definibile come rendimento - tra il capitale maturato alla data della richiesta di riscatto e l'ammontare dei premi corrisposti, questi ultimi eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali, e pertanto sono soggette ad un'imposta sostitutiva, attualmente pari a al 12,5%, su tale differenza.

L'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa.

L'impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito (ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs 47/2000 e successive modifiche e integrazioni).

D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Art.2 delle Condizioni di Assicurazione per la descrizione delle modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza.

9. Riscatto

Trascorsi interamente 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione dello stesso e la conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Si rimanda all'Art.8 delle Condizioni di Assicurazione per la descrizione delle modalità di determinazione del valore di riscatto, delle commissioni di uscita previste - funzione dall'antidurata del contratto - riportate nella tabella di cui al punto 5.1.2 della precedente sezione C e dei termini previsti per la liquidazione dell'importo.

Con le medesime modalità, condizioni economiche e termini previsti per la liquidazione del riscatto totale il Contraente può richiedere anche il riscatto del contratto in misura parziale.

Potrebbe accadere che, in relazione all'epoca in cui viene esercitata la facoltà di riscatto, il relativo importo risulti inferiore a quanto fino a quel momento corrisposto - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi.

Per maggiori informazioni sui valori di riscatto il Contraente può rivolgersi a:

Sara Vita spa

Ufficio gestione portafoglio

Via Po 20, 00198 Roma

telefono 06/8475759

fax 06/8475765

indirizzo e-mail: supporto.portafoglio.ramo.vita@sara.it.

Si rinvia al Progetto esemplificativo contenuto nella Sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto sulla base di un'ipotetica combinazione di importo di premio unico, anno di richiesta della liquidazione e tasso di rendimento annuo costante.

Il Progetto elaborato in forma personalizzata, che viene consegnato al Contraente al più tardi al momento in cui ha avuto informazione che il contratto è concluso, riporta i valori riferiti alle caratteristiche fornite dal Contraente stesso (per questa tipologia di contratto rileva il solo importo del premio unico).

10. Revoca della proposta

Ai sensi dell'Art.176 del D.Lgs 209/05, nella fase che precede la data di conclusione del contratto, così come definita all'Art.2 delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta.

La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata:

Sara Vita spa

Via Po 20, 00198 Roma.

L'Impresa è tenuta a restituire le eventuali somme corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

11. Diritto di recesso

Ai sensi dell'Art.177 del D.Lgs 209/05 il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata:

Sara Vita spa

Via Po 20, 00198 Roma.

A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari ai versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

12. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione della prestazione e termini di prescrizione

All'Art.13 delle Condizioni di Assicurazione viene elencata la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati, vincolatario - sono tenuti a presentare all'Impresa distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione riferite a:

- capitale caso morte (Beneficiari designati e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo)
- valore di riscatto - totale o parziale (Contraente e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo)
- recesso (Contraente e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo).

In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.

L'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Le Agenzie rendono disponibile il "Modulo di richiesta di liquidazione" che presenta l'elenco completo dei documenti da consegnare all'Impresa, distintamente per tipologia di richiesta.

Il modulo deve essere compilato e sottoscritto dagli aventi diritto e:

- consegnato all'Agente, presso cui è collocato il proprio contratto ovvero
- inviato direttamente all'Impresa allegando ad esso tutti i documenti necessari con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Sara Vita spa

Via Po 20, 00198 Roma.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile). Trascorsi i 2 anni l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della L.266/05 e successive modifiche e integrazioni.

13. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

Di seguito alcune delle principali norme:

- l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita (Art. 1919 del Codice Civile)

- il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurate, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo (Art. 1920 del Codice Civile)
- ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento (Art. 1921 del Codice Civile)
- le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili (Art.1923 del Codice Civile)
- su tale forma contrattuale i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato, intervenute nel corso di contratto, non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione (Art.1926 del Codice Civile).

14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. Reclami

Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'ISVAP.

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:

- a mezzo posta: **Sara Vita spa** - Gestione Reclami - Via Po 20, 00198 Roma
- a mezzo fax: **Sara Vita spa** - Gestione Reclami - fax 06.8475259/251 (tel. 06.847530.1)
- via e-mail: gest.reclami@sara-vita.it.

L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare all'ISVAP - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo eventuale riscontro:

- a mezzo posta: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma
- a mezzo fax: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 (tel.06.42.133.1).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo
- indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo
- breve descrizione delle motivazioni che hanno comportato il reclamo
- ogni documentazione ritenuta utile.

Sul sito dell'ISVAP è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo.

Anche sul sito dell'Impresa: www.saravita.it sono riportate le informazioni utili per la presentazione di un reclamo.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

16. Informativa in corso di contratto

Entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale del contratto l'Impresa si impegna a trasmettere al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, con l'indicazione dei versamenti effettuati (premio unico e versamenti aggiuntivi) nel periodo di riferimento, del capitale rivalutato e della misura annua di rivalutazione.

Sul sito internet dell'Impresa www.saravita.it sono pubblicati dall'Impresa:

- l'ultimo rendiconto annuale delle Gestioni Separate
- l'ultimo prospetto annuale riportante la composizione delle Gestioni stesse.

In generale l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con riferimento alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Agenzia con cui si intrattiene il rapporto.

17. Conflitto di interessi

L'Impresa colloca i propri prodotti per il tramite della rete agenziale di SARA e dei promotori finanziari di Banca Sara.

Banca Sara spa e Sara Vita spa fanno parte del Gruppo SARA e sono soggette entrambe all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico SARA Assicurazioni spa: tale circostanza configura una situazione per la quale possono sussistere conflitti di interesse.

L'Impresa si riserva di affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nelle Gestioni Separate a Società facenti parte del Gruppo SARA a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Nella gestione degli attivi sopra richiamati il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi compresi parti di OICR, emessi da Società appartenenti al Gruppo SARA.

Attualmente tra l'Impresa e gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti ai prodotti distribuiti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni ovvero di altra utilità.

In caso di eventuali accordi futuri le commissioni retrocesse all'Impresa, ovvero il valore monetario delle diverse utilità concesse, saranno poste a beneficio dei contratti - oltre ad essere illustrati, in fase pre-contrattuale, nei documenti d'offerta dei prodotti - nel rendiconto annuale della Gestione Separata, nella quale saranno indicati gli importi delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti (e nel caso di utilità rappresentate da servizi, il valore monetario dei medesimi).

L'Impresa, pur in presenza di conflitti di interesse opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dagli accordi di cui sopra.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLA PRESTAZIONE

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e anni trascorsi dalla data di decorrenza.

Per questa tipologia di prodotto sono ininfluenti le informazioni relative al sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi della prestazione rivalutata e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento annuo minimo garantito contrattualmente (misura annua di rivalutazione minima garantita)**
- b) una ipotesi di tasso di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione, misura effettivamente riconosciuta al contratto, è necessario sottrarre al rendimento annuo costante il rendimento trattenuto dall'Impresa, pari al 2% nel primo anniversario del contratto ed all'1,2% negli anniversari successivi (il minimo tra 2,5% e la differenza tra il tasso di rendimento annuo costante e la misura annua di rivalutazione minima garantita).**

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento annuo minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo della prestazione applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLA PRESTAZIONE E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:

A. Tasso di rendimento annuo minimo garantito:

- Misura annua di rivalutazione minima garantita: 2%
- Premio unico versato: € 5.000
- Spesa di liquidazione: € 10
- Età/sexo dell'Assicurato: qualunque
- Durata sviluppo progetto: 25 anni

Anni trascorsi	Capitale liquidato in caso di decesso alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	5.100,00	4.962,50
2	5.202,00	5.061,95
3	5.306,04	5.216,45
4	5.412,16	5.320,98
5	5.520,40	5.510,40
6	5.630,81	5.620,81
7	5.743,43	5.733,43
8	5.858,30	5.848,30
9	5.975,47	5.965,47
10	6.094,98	6.084,98
11	6.216,88	6.206,88
12	6.341,22	6.331,22
13	6.468,04	6.458,04
14	6.597,40	6.587,40
15	6.729,35	6.719,35
16	6.863,94	6.853,94
17	7.001,22	6.991,22
18	7.141,24	7.131,24
19	7.284,06	7.274,06
20	7.429,74	7.419,74
21	7.578,33	7.568,33
22	7.729,90	7.719,90
23	7.884,50	7.874,50
24	8.042,19	8.032,19
25	8.203,03	8.193,03

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato - al netto della spesa di liquidazione - può avvenire, sulla base della misura annua di rivalutazione minima garantita, al termine del 2° anno.

SVILUPPO DELLA PRESTAZIONE E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:

B. Ipotesi di rendimento finanziario


- Tasso di rendimento annuo costante: 4%
- Tasso di rendimento annuo trattenuto dall'Impresa nel primo anniversario del contratto: 2,5%
- Tasso di rendimento annuo trattenuto dall'Impresa negli anniversari successivi al primo: 1,2%
- Misura annua di rivalutazione nel primo anniversario: 2%
- Misura annua di rivalutazione negli anniversari successivi al primo: 2,8%
- Premio unico versato: € 5.000
- Spesa di liquidazione: € 10
- Età/sexo dell'Assicurato: qualunque
- Durata sviluppo progetto: 25 anni

Anni trascorsi	Capitale liquidato in caso di decesso alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	5.100,00	4.962,50
2	5.242,80	5.101,73
3	5.389,60	5.298,76
4	5.540,51	5.447,40
5	5.659,64	5.685,64
6	5.855,12	5.845,12
7	6.019,06	6.009,06
8	6.187,59	6.177,59
9	6.360,84	6.350,84
10	6.538,94	6.528,94
11	6.722,03	6.712,03
12	6.910,25	6.900,25
13	7.103,74	7.093,74
14	7.302,64	7.292,64
15	7.507,11	7.497,11
16	7.717,31	7.707,31
17	7.933,39	7.923,39
18	8.155,52	8.145,52
19	8.383,87	8.373,87
20	8.618,62	8.608,62
21	8.859,94	8.849,94
22	9.108,02	9.098,02
23	9.363,04	9.353,04
24	9.625,21	9.615,21
25	9.894,72	9.884,72

La prestazione ed il valore di riscatto indicati in entrambe le tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Sara Vita spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

il Direttore Generale
Alessandro Santoliquido



PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il contratto di Assicurazione a Vita Intera con Capitale Rivalutabile a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi (tariffa 101)

Art. 1 Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dalla polizza e dalle appendici rilasciate dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del premio unico di perfezionamento e la sottoscrizione da parte del Contraente e dell'Assicurato, della polizza.

L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.

Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.

Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato tra la data di sottoscrizione della polizza e la data di decorrenza del contratto, dietro restituzione del documento di polizza e del certificato di morte, l'Impresa restituisce i premi - unico e versamento aggiuntivo - eventualmente versati.

Art. 3 Pagamento del premio

A fronte di ciascun versamento effettuato l'Impresa garantisce il capitale assicurato iniziale determinato secondo quanto riportato al successivo Art. 4.

Il premio è anticipato, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce: alla stipula del contratto è previsto il pagamento del premio unico di perfezionamento di importo non inferiore ad € 2.500.

Fin dal giorno successivo la data di perfezionamento del contratto il Contraente ha la facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo unitario non inferiore ad € 1.000: l'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno i versamenti.

A fronte della corresponsione del premio unico l'Impresa emette la polizza di assicurazione che risulta essere parte integrante del contratto.

A fronte di ogni eventuale versamento aggiuntivo l'Impresa invia al Contraente un documento denominato "certificato di assicurazione/conferma di versamento", attestante l'operazione.

In entrambi i documenti si indica, tra l'altro, l'ammontare del capitale assicurato ottenuto a seguito del versamento effettuato e la data di decorrenza del contratto, ovvero del versamento.

Relativamente alla modalità di versamento del premio si utilizza una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'Impresa oppure intestato all'Intermediario espressamente in tale qualità
- ordine di bonifico
- altro mezzo di pagamento bancario o postale
- sistema di pagamento elettronico, che abbia quale beneficiario l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.

Non è ammesso in alcun caso il pagamento del premio in contanti.

Art. 4 Determinazione del capitale assicurato iniziale

Il contratto non prevede alcun caricamento sul premio, di conseguenza il capitale assicurato iniziale a fronte di ciascun versamento effettuato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - è pari al versamento effettuato.

Art. 5 Prestazione

In caso di morte dell'Assicurato, in qualunque momento essa avvenga e sempre che il contratto sia in vigore, viene liquidato ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato ottenuto come somma di ogni singolo versamento effettuato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - diminuita degli importi eventualmente già liquidati nel corso di ciascun anno assicurativo a seguito di riscatti parziali e rivalutata ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto - data di ricorrenza annuale - fino alla data di ricorrenza annuale immediatamente precedente la data del decesso, a cui si sommano i versamenti aggiuntivi eventualmente corrisposti nel periodo trascorso tra la data di ricorrenza annuale immediatamente precedente la data del decesso e la data del decesso e a cui si sottrae la somma delle liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate nel medesimo periodo temporale.

Il capitale assicurato rivalutato viene annualmente consolidato in via definitiva.

Ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto viene rilasciato al Contraente un estratto conto riportante la situazione aggiornata della prestazione del contratto con riferimento ai premi versati, al capitale assicurato rivalutato e alla misura annua di rivalutazione.

Art. 6 Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni data di ricorrenza del contratto il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione riportata al successivo Art.7.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto sono soggetti a rivalutazione sia i capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno assicurativo corrispondente, sia i capitali relativi ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti, con le seguenti modalità:

- i capitali relativi ai versamenti aggiuntivi effettuati nell'anno assicurativo vengono rivalutati applicando ai medesimi la misura annua di rivalutazione, di cui al successivo Art. 7, ridotta in proporzione al numero di giorni trascorsi tra:
 - la successiva tra la data di versamento aggiuntivo e la data di decorrenza del versamento stesso
- e
- la data di ricorrenza annuale immediatamente successiva.
- il capitale relativo ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti viene rivalutato applicando la misura annua di rivalutazione di cui al successivo Art.7.

Art. 7 Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata richiamato in polizza e riportato di seguito, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) misura della rivalutazione

L'Impresa dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede la data di ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione da riconoscere al contratto, ottenuta in base alle seguenti modalità:

- se il tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 12%, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto è pari al tasso di rendimento medio annuo lordo moltiplicato per l'aliquota di retrocessione fissata dall'Impresa in misura pari al 90%
- se il tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata è minore del 12% ed è maggiore o uguale al 3,2% - ovvero maggiore o uguale al 4,5% alla prima ricorrenza annuale - la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto è pari a tale tasso di rendimento medio annuo lordo detratto del rendimento trattenuto dall'Impresa pari all'1,2%. Alla prima ricorrenza annuale del contratto la misura annua di rivalutazione viene ridotta di un ulteriore 1,3%, fermo restando la misura annua di rivalutazione minima garantita
- se il tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata è minore del 3,2% - ovvero maggiore o uguale al 4,5% alla prima ricorrenza annuale - la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto è pari alla misura annua di rivalutazione minima garantita.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La misura annua di rivalutazione minima garantita del 2% è garantita per i primi 10 anni di validità del contratto dalla data di decorrenza indicata in polizza. Prima della scadenza di tale periodo l'Impresa comunica la nuova misura da applicare per i successivi 5 anni e, con cadenza quinquennale, l'Impresa può decidere se applicare una diversa misura, previa comunicazione scritta al Contraente; in mancanza di tale comunicazione si intende confermata la misura fissata del periodo precedente.

B) rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni data di ricorrenza il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

Art. 8 Liquidazione per riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato a condizione che siano decorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato alla data di ricorrenza annuale che precede la data di richiesta di riscatto, maggiorato della misura annua di rivalutazione minima garantita per il numero di giorni intercorrenti tra la data di ricorrenza annuale del contratto decorsa e la data di richiesta del riscatto, al netto delle eventuali commissioni di uscita di cui al successivo Art. 9.

Il Contraente può chiedere anche il riscatto del contratto in misura parziale, purché di importo non inferiore ad € 1.000 e in tal caso la prestazione del contratto viene ridotta fino a concorrenza dell'importo richiesto.

L'importo del capitale residuo viene comunicato al momento della liquidazione.

Qualora il capitale residuo risulti inferiore ad € 2.500, si procede al riscatto totale del contratto.

Per i riscatti parziali si applicano le medesime regole previste per il riscatto totale.

Oltre che per riscatto, il contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso
- decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Art. 9 Commissioni di uscita

Le commissioni di uscita sono riportate nella tabella seguente e sono variabili in funzione dell'antidurata del contratto, illustrata di seguito.

Commissioni in uscita	Antidurata del contratto	Commissioni di uscita
	almeno 6 mesi	3,0 %
	almeno 1 anno	2,5 %
	almeno 3 anni	1,5 %
	almeno 5 anni	nessuna commissione

Il valore dell'antidurata:

- viene determinato dall'Impresa ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto tenendo conto dei versamenti effettuati e perfezionati
- viene riportato nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa, inviato al Contraente ad ogni ricorrenza annuale
- è valido per tutte le liquidazioni del valore di riscatto richieste fino alla data di ricorrenza annuale successiva.

L'antidurata si determina come descritto nei punti che seguono, con l'ausilio della successiva tabella di esempio:

- (1) si indica il numero di mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza di ciascun versamento alla data di ricorrenza annuale del contratto, cui si riferisce l'estratto conto
- (2) si individuano i versamenti effettuati e perfezionati - ed eventualmente riproporzionati - nel periodo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di ricorrenza annuale, cui si riferisce l'estratto conto
- (3) ciascun versamento di cui al punto (2) viene moltiplicato per il numero di mesi di cui al punto (1)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- (4) si sommano i singoli prodotti di cui al punto (3) ottenendo l'ammontare complessivo dei mesi di permanenza dei versamenti nel contratto
- (5) si sommano tutti i versamenti effettuati di cui al punto (2)
- (6) si rapporta l'ammontare complessivo di cui al punto (4) alla somma dei versamenti effettuati di cui al punto (5), il risultato ottenuto si divide per 12 (mesi), ottenendo così il valore dell'antidurata del contratto alla data di ricorrenza annuale del contratto, cui si riferisce l'estratto conto
- (7) la commissione di uscita viene individuata, nella tabella precedente, in corrispondenza del valore dell'antidurata determinato.

Di seguito l'esempio per meglio comprendere come si determina l'antidurata del contratto e si individua la corrispondente commissione di uscita:

- data di decorrenza del contratto: **01/12/2010**
- data di ricorrenza annuale del contratto, cui si riferisce l'estratto conto: **01/12/2013**
- data in cui si richiede la liquidazione del valore di riscatto del contratto: **15/06/2014**

Data di decorrenza del versamento	Mesi interi trascorsi (1)	Versamento (premio unico e versamenti aggiuntivi) (2)	Versamento x mesi (3)
01/12/2010	36	5.000	180.000
12/09/2011	26	2.500	65.000
01/08/2012	16	1.000	16.000
03/05/2013	6	4.000	24.000
(4) Ammontare complessivo			285.000
(5) Somma dei versamenti		12.500	
(6) Antidurata		1,9 anni	
(7) Commissione di uscita		2,5	

Art. 10 Spese di liquidazione

In occasione di ogni liquidazione si applica un importo fisso di € 10 a titolo di spese di liquidazione.

Art. 11 Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 12 Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte del Contraente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

Art. 13 Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi uno degli eventi previsti, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione

dovranno essere consegnati all'Agenzia, con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente all'Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

- **in tutti i casi di richiesta di liquidazione:**
 - certificato di nascita dell'Assicurato quando questi sia persona diversa dal Contraente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della stipula del contratto
 - originale di polizza
 - originali degli eventuali atti di variazione contrattuale (Appendici)
- **nei casi di richiesta di liquidazione per sinistro:**
 - certificato di morte dell'Assicurato
 - copia del testamento ovvero atto notorio attestante la mancanza
 - decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
 - atto notorio attestante l'identità dei Beneficiari; se i Beneficiari sono gli eredi legittimi
- **nei casi di richiesta di liquidazione per riscatto:**
 - dichiarazione del Contraente in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato alla data della richiesta di liquidazione per riscatto.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto: Beneficiari, Contraente, vincolatari.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

Art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente, del Beneficiario o del vincolatario avente diritto alla prestazione.

Art. 15 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

Art. 16 Revoca della proposta e diritto di recesso

Il Contraente, nella fase che precede la conclusione del contratto, ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo dall'Impresa la restituzione della somma eventualmente corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, che deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata: **Sara Vita spa** - Via Po 20, 00198 Roma.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente Art.2, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: **Sara Vita spa** - Via Po 20, 00198 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'Impresa rimborsa al Contraente il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi da questi corrisposti al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Regolamento FONDO PIÙ

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIÙ.
La gestione di FONDO PIÙ è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione di FONDO PIÙ è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIÙ al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIÙ, il rendimento di FONDO PIÙ, relativo al periodo di osservazione annuo quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo di FONDO PIÙ per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ di competenza di quel periodo al valore medio del fondo stesso.
Per risultato finanziario di FONDO PIÙ si devono intendere i proventi finanziari di competenza nel periodo annuo di osservazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Regolamento FONDO SOCI

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO SOCI.
La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione di FONDO SOCI è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 3 1/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO SOCI, il rendimento relativo al periodo di osservazione annuo dello stesso FONDO SOCI come descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il tasso di rendimento annuo di FONDO SOCI per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando al valore medio di FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario di competenza di quel periodo e il risultato tecnico attribuito al periodo stesso secondo la procedura descritta nel seguito del presente articolo.
Per valore medio di FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO SOCI.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO SOCI l'esercizio è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.
Per risultato finanziario di FONDO SOCI si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO SOCI - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di proprietà della Società.
Per risultato tecnico di esercizio deve intendersi il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:
 - a) la differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; i premi di rischio di competenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa
 - b) la differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi diretti considerati nella determinazione dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese direttamente riconducibili a FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza di FONDO SOCI stanno al totale dei premi della Società per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza di FONDO SOCI che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per il periodo interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.
Qualora il periodo di osservazione sia diverso dall'anno solare (1/1 -3 1/12) non si dà luogo alla rilevazione del risultato tecnico del periodo di osservazione, e per risultato tecnico si intende il valore rilevato e certificato per l'anno solare immediatamente precedente il periodo.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): la percentuale del tasso di rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione Separata degli investimenti, che l'Impresa riconosce al contratto.

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa ed il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. La prestazione prevista dal contratto è determinata in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Per il presente contratto l'Assicurato non può coincidere con il Beneficiario, essendo la prestazione riconosciuta solo in caso di decesso dell'Assicurato; la prestazione è inoltre indipendente dai dati anagrafici dell'Assicurato, quali età e sesso.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso ovvero con l'Assicurato per i contratti che prevedono un Beneficiario caso vita, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale in caso di decesso: importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa. Per il presente contratto non sono previsti.

Composizione della Gestione Separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Conclusioni del contratto: fase in cui il premio è stato corrisposto ed è stata sottoscritta la polizza.

Condizioni di assicurazione (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione della prestazione assicurata, rimane definitivamente acquisito al contratto e conseguentemente la prestazione stessa può solo aumentare e mai diminuire, salvo il caso di richiesta di riscatti parziali.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.

Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto di assicurazione con il quale l'Impresa si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Per il presente contratto la prestazione in forma di capitale è riconosciuta solo in caso di decesso dell'Assicurato.

Contratto (o Polizza) rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo i premi raccolti in una particolare Gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività dell'Impresa stessa. Per il presente contratto soltanto la prestazione varia, senza mai decrescere, in funzione del rendimento, non i premi.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa. Per il presente contratto tali costi gravano solo sulle risorse finanziarie e non sui premi.

Costi accessori (o costi fissi o spesa di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Per il presente contratto non sono previsti.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico che illustra di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati eventualmente dai premi e dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia diventa efficace ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Per il presente contratto non è prevista detrazione dei premi.

Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti o omette di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Per il presente contratto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia.

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Privacy
- Modulo di proposta.

Garanzia principale: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario.

Gestione Separata (o Speciale): Fondo appositamente creato dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi, al netto degli eventuali costi, versati dai Contraenti che hanno sottoscritto contratti di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurata.

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alla prestazione che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa (o Società) di assicurazione: Sara Vita spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Società di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte dell'Impresa.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato ovvero al Contraente a seguito di richiesta di riscatto.

Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto e che contiene informazioni relative all'Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito e la sottoscrizione della polizza da parte del Contraente.

Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio unico: importo complessivo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto.

Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 2 anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Per il presente contratto la prestazione in forma di capitale è riconosciuta solo in caso di decesso dell'Assicurato.

Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Principio di adeguatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze ed alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, della prestazione assicurata e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Proposta di assicurazione (o modulo di proposta): documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata dell'Impresa in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale. Per il presente contratto a conferma del pagamento del premio unico viene inviata al Contraente la polizza.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dall'Impresa al contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal relativo Regolamento.

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Separata.

Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurata attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale.

Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurata ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di

GLOSSARIO

rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alla prestazione assicurata.

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Per il presente contratto non è prevista scadenza del contratto essendo questo un contratto a vita intera.

Scheda Sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento ed i costi.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Spesa di liquidazione: spesa da applicare in occasione di ogni liquidazione effettuata dall'Impresa

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente - dietro esplicita richiesta all'Impresa e sua accettazione - può corrispondere in corso di validità del contratto, andando a confluire anch'essi, al netto degli eventuali costi - nella Gestione Separata.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003
N. 196 RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
(Area industriale assicurativa)**

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui l'Impresa è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti dell'Impresa stessa
- c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l'utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento. Si tratta in particolare di soggetti quali: mediatori di assicurazione e riassicurazione, promotori finanziari, produttori e canali di acquisizione di assicurazione, altri soggetti inerenti lo specifico rapporto, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per conto dell'Impresa quali legali, periti, medici, società di servizi per il quietanzamento, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi amministrativi, società di servizi assicurativi, società di servizi postali, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

3. Conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile)
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3. lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri
- b) nel caso di cui al punto 3. lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Ambito di comunicazione dei dati

- a) i dati personali potranno essere comunicati - sia per le finalità di cui al punto 1, lett. a), sia per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, promotori finanziari, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministeri competenti, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni)
- b) inoltre, in caso di Suo consenso, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett. b) e c), a Società di servizi di cui Sara Vita si avvale (quali agenti, promotori finanziari, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di:
- rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche
 - promozione di propri prodotti o servizi.

L'elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l'elenco delle Società del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo a Sara Vita spa, presso la sede dell'Impresa.

5 Bis. Conoscenza all'interno dell'azienda

I dati possono essere trattati da parte dei responsabili e degli incaricati dei trattamenti delle Aree industriale assicurativa ed amministrativa, nonché dall'Area commerciale e marketing, in caso di prestazione del consenso per le finalità promozionali e di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti all'estero a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali dell'Impresa.

8. Diritti dell'interessato

L'art.7 del codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali

TITOLARE del trattamento dei dati è: **Sara Vita spa** - sede e Direzione Generale: Via Po 20, 00198 Roma - Italia tel. 06.8475.1.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile nel sito: www.saravita.it.

Modulo Proposta di assicurazione

Barrare le caselle corrispondenti alle risposte



sara vita

Nome commerciale	SaraContoExtra	Capitale differito a premio annuo costante	Capitale differito a premi unici ricorrenti
Tariffa	<input type="checkbox"/> 101	<input type="checkbox"/> 504	<input type="checkbox"/> 505
Fascicolo Informativo	V370 ed 12/10	V374 ed 12/10	V375 ed 12/10
Rete distributiva: Agenzia			Codice
			Produttore

Contraente - **persona fisica** **persona giuridica** (se persona giuridica i dati sotto riportati sono riferiti al legale rappresentante)

Nota Bene: il titolare della tessera ACI deve essere il Contraente

Socio ACI: SÌ NO se sì indicare il numero della tessera ACI e la data di iscrizione

Cognome e Nome		Sesso	Codice Fiscale	
Data di nascita	Luogo di nascita		Prov.	
Indirizzo		n.	CAP	Località Prov.
Tipo di documento di riconoscimento		Numero documento		Ente di rilascio
Luogo di rilascio	Prov.	Data rilascio/rinnovo	Data scadenza	Telefono e-mail
Professione	Sottogruppo attività cod. descr.		ATECO cod. descr.	

Nel solo caso in cui il Contraente sia una persona giuridica inserire i seguenti dati della Ditta Contraente:

Ragione sociale della Ditta Contraente		Telefono	e-mail	
Partita IVA	Sottogruppo attività cod. descr.		ATECO cod. descr.	
Indirizzo della sede Legale		n.	CAP	Località Prov.

Assicurato (da compilare se diverso da Contraente)

Cognome e Nome		Sesso	Codice Fiscale	
Data di nascita	Luogo di nascita		Prov.	
Indirizzo		n.	CAP	Località Prov.
Tipo di documento di riconoscimento		Numero documento		Ente di rilascio
Luogo di rilascio	Prov.	Data rilascio/rinnovo	Data scadenza	Telefono e-mail
Professione	Sottogruppo attività cod. descr.		ATECO cod. descr.	

Beneficiari in caso di vita (tariffe 504 e 505)

<input type="checkbox"/> Assicurato
<input type="checkbox"/> (*)
<input type="checkbox"/> (*)
<input type="checkbox"/> (*)

Beneficiari in caso di morte

<input type="checkbox"/> Eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato
<input type="checkbox"/> Coniuge o, in mancanza, i figli dell'Assicurato
<input type="checkbox"/> (*)
<input type="checkbox"/> (*)

(*) per ciascun Beneficiario indicare Cognome, Nome, Codice Fiscale

(*) per ciascun Beneficiario indicare Cognome, Nome, Codice Fiscale



Caratteristiche del contratto

Gestione Separata: FONDO PIÙ FONDO SOCI

(la Gestione Separata FONDO SOCI può essere collegata al contratto nel solo caso in cui il Contraente sia socio ACI e scelga espressamente questa Gestione)

DATA DI DECORRENZA: DURATA ANNI (tariffe 504 e 505):

Adeguamento volontario del premio (tariffa 504): SÌ NO (si rimanda alle Condizioni Speciali, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione)

PREMIO UNICO (tariffa 101) € (il contratto non prevede alcun costo sul premio unico)

PREMIO ANNUO COSTANTE (tariffa 504) € (comprensivo dei costi indicati nelle Condizioni di Assicurazione)

PREMIO UNICO RICORRENTE (tariffa 505) € (comprensivo dei costi indicati nelle Condizioni di Assicurazione)
(indicare l'importo annuo)

FRAZIONAMENTO/PERIODICITÀ DEL PREMIO (tariffe 504 e 505): annuale semestrale trimestrale

INTERESSI DI FRAZIONAMENTO (tariffa 504):

pari rispettivamente al 2% - SEMESTRALE - e al 3% - TRIMESTRALE - da applicare su ciascuna rata di premio corrisposta (al netto di eventuale spesa di emissione e diritti di quietanza).

Nel caso di versamento del premio annuo costante ovvero del

SEMESTRALE

al 50% del premio annuo costante, il premio unico ricorrente sarà indicato

premio unico ricorrente con cadenza frazionata/periodica,

TRIMESTRALE

al 25% del premio annuo costante, il premio unico ricorrente sarà indicato

l'importo da corrispondere è determinato come di fianco illustrato:

Modalità di pagamento del premio - ATTENZIONE: non è previsto pagamento in contanti

Il premio viene corrisposto con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, in base alla clausola di non trasferibilità, intestato all'Impresa, oppure intestato all'Intermediario espressamente in tale qualità; ordine di bonifico bancario o postale, sistema di pagamento elettronico, che abbia quale beneficiario l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, il Fascicolo Informativo relativo alla tariffa prescelta - codice tariffa, modello ed edizione sopra indicati - redatto secondo lo schema predisposto da ISVAP, contenente le distinte sezioni della Scheda Sintetica, della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione - comprensive delle Condizioni Speciali (tariffa 504) e del Regolamento della Gestione Separata - del Glossario Informativo sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza e del Modulo di Proposta, e di aver preso atto e accettato per loro parte le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia del presente Modulo di Proposta e del Progetto Esempiativo personalizzato relativo al presente contratto.

Contraente

Il Contraente dichiara, infine, di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, i documenti informativi precontrattuali previsti

ai sensi dell'art. 49, Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e in particolare:

1. obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti (**7A**);
2. informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente (**7B**);
3. informazioni relative a particolari situazioni di rischio e ai relativi interessi (**7B**);
4. informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente (**7B**).

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il Contraente, nel caso di premio annuo costante (tariffa 504) ha l'obbligo di versare interamente la prima annualità di premio, anche se viene scelta la corrispondenza al premio annuo costante semestrale o trimestrale.

Ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita.

Revocabilità della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente dichiara di essere stato informato che può revocare il presente Modulo di Proposta fino alla data di conclusione del contratto e che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, egli può recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa a tal fine che entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al premio versato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e della spesa di emissione pari a € 2,5 (tariffe 504 e 505).

Consenso al trattamento dei dati personali

I sottoscritti Contraente ed Assicurato, dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - contenuta nel Fascicolo Informativo - e di aver dato il proprio consenso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali ed, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice, acconsentono al trattamento dei dati personali che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con l'Impresa assicuratrice e, inoltre, acconsentono:

- al trattamento, dei dati personali comunemente li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata dall'Impresa assicuratrice o, da società specializzate cui, a tale scopo, l'Impresa stessa potrà comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica. SÌ NO
- al trattamento, dei dati personali comunemente li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo assicurativo dell'Impresa o, per suo conto, da società specializzate cui, a tale scopo, l'Impresa stessa potrà comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica. SÌ NO
- alla comunicazione delle Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi della Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica. SÌ NO

Rimane il consenso condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data

Assicurato

Contraente

Dati dell'Intermediario

Generalità dell'Intermediario (acquisitore) che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e Cognome dell'Intermediario (stampatello)

Firma dell'Intermediario (*)

Firma dell'Agenzia

(*) Firma dell'Intermediario che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.

sara vita

via Po, 20 - 00198 Roma

www.saravita.it

I dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo sono aggiornati alla data del 1° dicembre 2010
